

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

ISSN: 2279-9737

Rivista
di Diritto Bancario

dottrina
e giurisprudenza
commentata

LUGLIO/SETTEMBRE

2019

rivista.dirittobancario.it

DIREZIONE

DANNY BUSCH (RADBOUD UN.), PIERRE-HENRI CONAC (UN. LUXEMBOURG), RAFFAELE DI RAIMO (UN. SALENTO), ALDO ANGELO DOLMETTA, GIUSEPPE FERRI JR. (UN. ROMA "TOR VERGATA"), RAFFAELE LENER (UN. ROMA "TOR VERGATA"), UDO REIFNER (UN. HAMBURG), FILIPPO SARTORI (UN. TRENTO), ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI (UN. CATTOLICA - MILANO), ULEN THOMAS (UN. ILLINOIS)

COMITATO DI DIREZIONE

FILIPPO ANNUNZIATA (UN. BOCCONI - MILANO), PAOLOEFISIO CORRIAS (UN. CACLIARI), MATTEO DE POLI (UN. PADOVA), ALBERTO LUPOI (UN. PADOVA), ROBERTO NATOLI (UN. PALERMO), MADDALENA RABITTI (UN. ROMA TRE), MADDALENA SEMERARO (UN. MAGNA GRECIA), ANDREA TUCCI (UN. FOGGIA)

COMITATO SCIENTIFICO

STEFANO AMBROSINI (UN. PIEMONTE ORIENTALE), SANDRO AMOROSINO (UN. UNINETTUNO), SIDO BONFATTI (UN. MODENA E REGGIO EMILIA), FRANCESCO CAPRIGLIONE (UN. GUGLIELMO MARCONI), FULVIO CORTESE (UN. TRENTO), BRUNO INZITARI, MARCO LAMANDINI (UN. BOLOGNA), DANIELE MAFFEIS (UN. BRESCIA), RAINER MASERA (UN. GUGLIELMO MARCONI), UGO MATTEI (UN. TORINO), ALESSANDRO MELCHIONDA (UN. TRENTO), UGO PATRONI GRIFFI (UN. BARI), GIUSEPPE SANTONI (UN. ROMA "TOR VERGATA"), FRANCESCO TESAURO⁺

COMITATO ESECUTIVO

ROBERTO NATOLI (UN. PALERMO), MADDALENA SEMERARO (UN. MAGNA GRECIA), FILIPPO SARTORI (UN. TRENTO)

COMITATO EDITORIALE

GIOVANNI BERTI DE MARINIS, ANDREA CARRISI, ALBERTO GALLARATI, EDOARDO GROSSULE, LUCA SERAFINO LENTINI (SEGRETARIO DI REDAZIONE), PAOLA LUCANTONI, UGO MALVAGNA, ALBERTO MACER, MASSIMO MAZZOLA, FRANCESCO PETROSINO, ELISABETTA PIRAS, FRANCESCO QUARTA, CARMELA ROBUSTELLA

COORDINAMENTO EDITORIALE

UGO MALVAGNA

DIRETTORE RESPONSABILE

FILIPPO SARTORI

NORME PER LA VALUTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE

LA RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO SELEZIONA I CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE SULLA BASE DELLE NORME SEGUENTI.

I CONTRIBUTI PROPOSTI ALLA RIVISTA PER LA PUBBLICAZIONE VENGONO ASSEGNATI DAL SISTEMA INFORMATICO A DUE VALUTATORI, SORTEGGIATI ALL'INTERNO DI UN ELENCO DI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI IN MATERIE GIURIDICHE, ESTRATTI DA UNA LISTA PERIODICAMENTE SOGGETTA A RINNOVAMENTO.

I CONTRIBUTI SONO ANONIMIZZATI PRIMA DELL'INVIO AI VALUTATORI. LE SCHEDE DI VALUTAZIONE SONO INVIATE AGLI AUTORI PREVIA ANONIMIZZAZIONE.

QUALORA UNO O ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO UN PARERE FAVOREVOLE ALLA PUBBLICAZIONE SUBORDINATO ALL'INTRODUZIONE DI MODIFICHE AGGIUNTE E CORREZIONI, LA DIREZIONE ESECUTIVA VERIFICA CHE L'AUTORE ABBA APPORTATO LE MODIFICHE RICHIESTE.

QUALORA ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO VIENE RIFIUTATO. QUALORA SOLO UNO DEI VALUTATORI ESPRIMA PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO È SOTTOPOSTO AL COMITATO ESECUTIVO, IL QUALE ASSUME LA DECISIONE FINALE IN ORDINE ALLA PUBBLICAZIONE PREVIO PARERE DI UN COMPONENTE DELLA DIREZIONE SCELTO RATIONE MATERIAE.

SEDE DELLA REDAZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, VIA VERDI 53,
(38122) TRENTO – TEL. 0461 283836

L'errata indicazione del TAEG nei contratti di credito ai consumatori e le fonti del diritto comunitario

SOMMARIO: 1. TAEG: nozione ed evoluzione normativa; 2. La direttiva 2008/48/CE ed il relativo recepimento nell'ordinamento italiano; 3. La direttiva 2014/17/UE ed il relativo recepimento nell'ordinamento italiano; 4. Considerazioni conclusive.

1. TAEG: nozione ed evoluzione normativa

La Banca d'Italia definisce il tasso annuo effettivo globale (TAEG) *“un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso”*¹.

Il TAEG viene espresso in termini percentuali, su base annua, in relazione al credito concesso e rappresenta il principale strumento di trasparenza nei contratti di credito al consumo.

Tale indicatore, infatti, ha la funzione di permettere al consumatore di comprendere agilmente il costo totale ed effettivo dell'operazione creditizia, consentendo una compiuta valutazione della portata dell'impegno economico del contratto e la comparazione delle differenti offerte nel mercato².

¹ <https://www.bancaditalia.it/footer/glossario/index.html?letter=t>;

² C. giust. UE, 21 aprile 2016, n. 377/14, in www.leggiditalia.it: *“Orbene, come indicano in sostanza i considerando 31 e 43 della direttiva 2008/48, l'informazione del consumatore sul costo globale del credito, sotto forma di tasso calcolato secondo una formula matematica unica, riveste un'importanza essenziale. Infatti, da un lato, tale informazione contribuisce alla trasparenza del mercato, in quanto consente al consumatore di comparare le offerte di credito. Dall'altro, essa consente al consumatore di valutare la portata del proprio impegno”*; F. QUARTA, *Assicurazione e costo totale del credito. Rilevanza della payment protection insurance nel computo del TAEG*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2019, I, p. 18: *“La trasparenza non persegue il solo fine di tutela del cliente. [...] La pretesa di rendere comparabili le diverse offerte di mutuo attraverso la corretta rappresentazione, in ciascuno di essi, di un indice sintetico di costo punta, dunque, a elevare la concorrenzialità del mercato. E un mercato del credito autenticamente concorrenziale, specie con*

La manifestazione normativa della generale esigenza di fornire alla clientela una chiara rappresentazione dell'effettiva portata del costo dell'operazione creditizia risale agli anni novanta.

Il Legislatore del 1992 introdusse nel nostro ordinamento delle disposizioni volte ad obbligare gli erogatori del credito a rispettare talune modalità di pubblicità delle condizioni praticate, ispirandosi al criterio dell'effettività³; la riforma del 1992 investì altresì il contenuto dei contratti di credito, introducendo l'obbligo di indicare negli stessi, oltre al tasso di interesse, ogni altra condizione praticata⁴.

La prima disciplina positiva del TAEG nell'ordinamento italiano, tuttavia, si rileva nella L. 19 febbraio 1992 n. 142, di recepimento delle direttive del Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE, che nel titolo II, capo II, Sezione I, introdusse una normativa *ad hoc* per il credito al consumo⁵.

La L. 1992/142 innestò nell'ordinamento il concetto di TAEG, indicò una formula matematica di calcolo dello stesso, ed incaricò il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) di individuare specificamente le modalità applicative del conteggio e gli elementi da computare⁶.

riferimento alle fasce di popolazione più vulnerabili, è in grado di incidere sulla qualità della tutela di valori custoditi al massimo livello della gerarchia delle fonti”.

³ L. 17 febbraio 1992 n. 154, *Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*: art. 2, Pubblicità: “*Gli enti e i soggetti di cui all’art. 1 devono rendere pubblici in ciascun locale aperto al pubblico: a) i tassi di interesse effettivamente praticati per le operazioni di credito e di raccolta indicate nell’elenco allegato alla presente legge [...] b) le altre condizioni praticate per le operazioni di credito [...]*”.

⁴ L. 154/1992, art. 4, *Contenuto dei contratti*: “*I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora [...]*”.

⁵ L. 1992/142, art. 18, *Credito al consumo*: “*Ai fini della presente sezione, si definisce credito al consumo la concessione nell’esercizio di una attività commerciale o professionale di credito sotto forma di dilazione di pagamento o di prestito o di analoga facilitazione finanziaria (finanziamento) a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce, in tale rispetto, per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta [...]*”.

⁶ L. 1992/142, art. 19, *Tasso annuo effettivo globale*: “*1. E’ denominato tasso annuo effettivo globale (TAEG) il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso e comprensivo degli interessi e degli oneri da sostenere per utilizzarlo, calcolato conformemente alla formula matematica che*

Il primo gennaio del 1994 entrò in vigore il “*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*” (t.u. bancario), emanato con il D.lg. 1° settembre 1993, n. 385, nel cui Titolo VI, intitolato “*Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti*”, furono integrate la L. 1992/154 e la L. 1992/142.

Il t.u. bancario, oltre alla disciplina positiva, riporta numerosi rinvii all’emanazione di norme attuative da parte delle autorità di settore, ed in particolare al Ministero dell’Economia e delle Finanze (competente a determinare, con il ruolo consultivo della Banca d’Italia e della CONSOB, i parametri per la determinazione delle commissioni di collocamento e dei rendimenti dei titoli di Stato) ed al CICR (incaricato di deliberare sulle regole di pubblicità delle operazioni e dei servizi, la forma dei contratti, i modi ed i termini dell’esercizio dello *ius variandi*, il contenuto e le modalità delle comunicazioni periodiche alla clientela).

La normativa in esame ha vissuto un complesso e frastagliato percorso evolutivo, composto da numerosi interventi legislativi, provvedimenti e deliberazioni delle autorità⁷.

Tuttavia, l’esigenza di sviluppare un mercato creditizio transfrontaliero più efficiente ed omogeneo condusse ad una produzione legislativa di matrice europea atta all’armonizzazione del quadro normativo negli Stati Membri⁸.

Ai fini della presente trattazione rilevano maggiormente: a) la direttiva 2008/48/CE in merito ai contratti di credito ai consumatori; b) la direttiva 2014/17/UE concernente i contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali.

figura nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 90/88/CEE. 2. Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella direttiva di cui al comma 1, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio stabilisce con propria delibera, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le modalità da applicarsi nel calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare in esso”.

⁷ Tra i più rilevanti: D.lg. 2005/206 (c.d. Codice del Consumo); L. 2005/262; D.L. 2006/223; deliberazione del CICR del 04.03.2003; provvedimento del governatore della Banca d’Italia del 25 luglio 2003.

⁸ Direttiva 2008/48/CE; Regolamento UE n. 1093/2010; Direttiva 2013/36/UE.

2. La direttiva 2008/48/CE ed il suo recepimento nell'ordinamento italiano

La direttiva 2008/48/CE intese stimolare l'adozione da parte degli Stati Membri di normative omogenee relative ai contratti di credito ai consumatori⁹.

La *ratio* della direttiva in esame è l'armonizzazione della disciplina di settore in vista dello sviluppo di un più efficiente mercato del credito transfrontaliero, nonché il posizionamento dei consumatori sotto l'egida della normativa comunitaria, tramite la predisposizione di una regolamentazione uniforme sugli obblighi informativi e le pratiche commerciali, sia in fase di pubblicizzazione e trattativa, sia in sede di conclusione ed esecuzione dei contratti di credito¹⁰.

Seppur l'*animus* e l'oggetto indicato nel corpo normativo paiano volti all'introduzione di una disciplina di tutele correlate ad un criterio c.d. soggettivo, rivolgendosi alla protezione del consumatore in quanto persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale, in realtà l'ambito di applicazione di tale direttiva è definito secondo un criterio c.d. oggetto, in riferimento alla tipologia e le peculiarità di talune operazioni creditizie¹¹.

⁹ Direttiva 2008/48/CE, art. 1, Oggetto: “*La presente direttiva ha per obiettivo l'armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti di credito ai consumatori*”.

¹⁰ Direttiva 2008/48/CE, considerando n. 9: “*È necessaria una piena armonizzazione che garantisca a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e che crei un vero mercato interno*”; Direttiva 2008/48/CE, considerando n. 8, 18, 19, 22, 26, 43, 45.

¹¹ Direttiva 2008/48/CE, art. 3, Definizioni: “*Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: a) «consumatore»: una persona fisica che, nell'ambito delle transazioni disciplinate dalla presente direttiva, agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale [...]*”; Direttiva 2008/48/CE, art. 2, Ambito di applicazione: “*1. La presente direttiva si applica ai contratti di credito. 2. La presente direttiva non si applica ai: a) contratti di credito garantiti da un'ipoteca oppure da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili o da un diritto legato ai beni immobili; b) contratti di credito finalizzati all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile costruito o progettato; c) contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 EUR o superiore a 75 000 EUR [...]*”.

Tale impostazione sembrerebbe giustificata dall'esigenza di disciplinare diversamente crediti di diversa natura¹²; tuttavia, al sommo parere dello scrivente, una siffatta impalcatura mal si concilia con il generale corollario della produzione legislativa comunitaria volta alla tutela del consumatore, rendendo difficoltoso il coordinamento della direttiva in esame con i principi generali progressivamente affermati con le altre direttive di protezione che, invece, hanno introdotto dei regimi giuridici speciali, il cui ambito di applicazione è determinato con il criterio c.d. soggettivo¹³.

Nonostante ciò, la coerenza con il quadro normativo europeo si può comunque raggiungere assicurando, seppur con diversi tenori o modalità, un adeguato livello di protezione dei consumatori nelle operazioni creditizie che esulano dall'ambito di applicazione della direttiva in esame.

Il recepimento della direttiva 2008/48/CE nell'ordinamento italiano è avvenuto con il D.Lg. 13 agosto 2010 n. 141, che ha riformato radicalmente l'intero Titolo VI del t.u. bancario; pertanto, si potrebbe affermare che la direttiva abbia sortito un impatto generale su tutta la disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali dei rapporti con i clienti¹⁴.

¹² Direttiva 2008/48/CE, considerando n. 18: “È opportuno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva i contratti di credito aventi per oggetto la concessione di un credito in relazione al quale viene costituita una garanzia immobiliare. Questo tipo di credito è di natura molto specifica. È opportuno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva anche i contratti di credito finalizzati all'acquisto o alla conservazione destinati principalmente all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile costruito o da costruirsi [...]”.

¹³ A titolo esemplificativo: Direttiva 2001/95/CE; Regolamento (CE) n. 1223/2009; Direttiva 2009/48/CE; Direttiva 2000/31/CE; Direttiva 2011/83/UE; Direttiva 2005/29/CE; Direttiva 2006/114/CE; Direttiva 1999/44/CE; Peraltro, la linea di continuità con le precedenti direttive volte alla tutela dei consumatori è palesata nella direttiva 2008/47/CE stessa, per esempio al considerando n. 18: “I consumatori dovrebbero essere protetti contro le pratiche sleali o ingannevoli, in particolare per quanto riguarda la divulgazione di informazioni da parte del creditore, in linea con la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno [...]”.

¹⁴ Infatti, il D.Lg. 2010/141 ha apportato sostanziali modifiche al Capo I, Titolo VI, t.u. bancario, contenente disposizioni applicabili in via generale a tutte le

Il Legislatore, con il D.Lg. 13 agosto 2010 n. 141, ha sostanzialmente riscritto il Capo II del Titolo VI, concernente il credito al consumo.

Si osserva che l'ambito di applicazione delle novellate disposizioni in merito al credito al consumo, sulla falsariga della direttiva di riferimento, è delimitato secondo il criterio c.d. oggettivo della tipologia e peculiarità delle operazioni creditizie¹⁵.

Pertanto, al di fuori dell'ambito definito dall'art. 122 t.u. bancario, il cliente, pur rivestendo la qualità di consumatore, non godrà delle specifiche tutele accordate per il credito ai consumatori nel Capo II, Titolo VI, t.u. bancario,¹⁶.

L'art. 125-*bis* del t.u. bancario, relativo alla forma dei contratti ed alle comunicazioni nel credito ai consumatori, dispone che nelle ipotesi di omessa oppure errata indicazione del TAEG nel contratto, la relativa clausola è nulla; inoltre, il comma successivo prevede un meccanismo di sostituzione del TAEG omesso o erroneamente riportato con il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali¹⁷.

operazioni e servizi bancari, tra le quali si evidenzia il fondamentale art. 117 t.u. bancario, riformato con il predetto decreto di recepimento, che disciplina la forma dei contratti bancari.

¹⁵ Art. 122 t.u. bancario, Ambito di applicazione: “1. *Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi: [...]*”.

¹⁶ Trib. Cremona, 12 luglio 2018, n. 390.

¹⁷ Art. 125-*bis* t.u. bancario, Contratti e comunicazioni: “[...] 6. *Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. 7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese; b) la durata del credito è di trentasei mesi. [...]*”. Si rammenta che la sanzione della nullità della clausola e la sostituzione della stessa con il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro, non può trovare applicazione ai contratti di credito al consumo stipulati prima dell'entrata in vigore del D.Lg. 13 agosto 2010 n. 14. Trib. Milano, 11 gennaio 2018, n. 202: “non può non evidenziarsi come solo con la normativa vigente a partire dal 2010 sia stata fatta esplicita

La disposizione *de quo* sembrerebbe contenere una nullità parziale di protezione, tipica della normativa posta a tutela dei consumatori quali parti deboli della relazione contrattuale, volta ad assicurare che il consumatore sia adeguatamente informato del costo effettivo e totale del credito tramite un indicatore sintetico, in assenza del quale probabilmente non sarebbe in grado di valutare compiutamente la portata dell'impegno economico del contratto e di comparare le varie offerte nel mercato, in linea con i criteri contenuti nella direttiva 2008/48/CE¹⁸;

L'esclusione di talune tipologie di operazioni creditizie dall'ambito di applicazione del Capo II, Titolo VI, t.u. bancario, *ex art.* 122 t.u. bancario, ha quale inevitabile conseguenza, salvo forzature interpretative, che la protezione di cui all'art. 125-*bis* t.u. bancario, intervenga soltanto in taluni contratti di credito ai consumatori, risultando in tal altri irrilevante la circostanza della menomata capacità contrattuale del soggetto finanziato ai fini dell'applicabilità di tale sanzione¹⁹.

menzione al sesto comma all'ipotesi di costi inclusi in modo non corretto nel TAEG, quale vizio comportante la nullità della clausola relativa e, quindi, secondo alcuni interpreti, l'applicazione del TAEG sostitutivo [...]”.

¹⁸ Direttiva 2008/48/CE, considerando n. 18: “*La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva è tesa a garantire il pieno rispetto delle norme in materia di tutela dei dati a carattere personale, diritto di proprietà, non discriminazione, tutela della vita familiare e professionale e protezione dei consumatori in applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*”. Direttiva 2008/48/CE, considerando, n. 19: “*Affinché i consumatori possano prendere le loro decisioni con piena cognizione di causa, è opportuno che ricevano informazioni adeguate, che il consumatore possa portare con sé ed esaminare, prima della conclusione del contratto di credito, circa le condizioni e il costo del credito e le loro obbligazioni. Per assicurare la maggiore trasparenza possibile e per consentire il raffronto tra le offerte, tali informazioni dovrebbero comprendere, in particolare, il tasso annuo effettivo globale relativo al credito, determinato nello stesso modo in tutta la Comunità*”. Direttiva 2008/48/CE, art. 23, Sanzioni: “*Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive*”.

¹⁹ Trib. Cremona, 12 luglio 2018, n. 390: “*Mentre è pacifico che un contratto bancario di mutuo, di finanziamento o di apertura di credito privo dell'I.S.C. sia nullo ai sensi del comma 8 dell'art. 117 T.U.B., non vi è uniformità di opinioni quanto*

Peraltro, si evidenzia che tra le categorie di crediti escluse dall'ambito applicazione del capo II, Titolo VI, t.u. bancario, vi sono i mutui garantiti da ipoteca, i c.d. crediti immobiliari, la cui peculiare natura giustifica la predisposizione di una disciplina *ad hoc*; tale tipologia di operazione creditizia, tuttavia, è molto diffusa ed assai rilevante per i consumatori che, si evidenzia, non cessano di essere tali in sede di contrattazione di un credito volto ad acquistare una casa residenziale e, pertanto, abbisognano pur sempre di un elevato livello di protezione conformemente a quanto prescritto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea²⁰.

3. La direttiva 2014/17/UE ed il relativo recepimento nell'ordinamento italiano

Il Legislatore europeo successivamente intervenne con la direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, con l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori anche nelle ipotesi di ricorso a tipologie di operazioni creditizie escluse dall'ambito di applicazione della precedente direttiva 2008/48/CE²¹.

all'indicazione in contratto di un I.S.C. difforme da quello effettivo, poiché da un lato si evidenzia che la nullità della clausola nella quale non siano correttamente esposti i costi, è prevista espressamente per i soli contratti al consumo, e, dall'altro, si enfatizza la rilevanza generale del principio di trasparenza. Preso atto delle posizioni assunte dalla giurisprudenza e delle argomentazioni utilizzate, si ritiene condivisibile l'orientamento secondo il quale l'I.S.C. indicato in contratto deve essere veritiero; e ciò per dare piena attuazione al principio di trasparenza, che diversamente, benché stabilito allo scopo di permeare il comportamento degli intermediari creditizi, non avrebbe alcun valore al di fuori dei contratti di credito al consumo, ancorché sottoscritti da consumatori”.

²⁰ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 38, Protezione dei consumatori: “Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori”

²¹ Direttiva 2014/17/UE, considerando n. 5: “Al fine di agevolare la creazione di un mercato interno ben funzionante e caratterizzato da un elevato livello di protezione dei consumatori nel settore dei contratti di credito relativi ai beni immobili e al fine di garantire che i consumatori interessati a tali contratti possano confidare nel fatto che gli enti con i quali interagiscono si comportino in maniera professionale e responsabile, è necessario definire un quadro giuridico dell'Unione adeguatamente armonizzato in diversi settori, tenendo conto delle differenze nei contratti di credito

Infatti, lo scenario socio-economico europeo era caratterizzato da un alto livello di indebitamento dei consumatori, specialmente concentrato nei debiti contratti in operazioni di credito immobiliare; cosicché, i cittadini avevano maturato una grande sfiducia nei confronti degli istituti di credito e la disastrosa crisi finanziaria, oltretutto, ne aveva messo in luce l'irresponsabilità²².

Si evince una chiara ed esplicita linea di continuità tra la direttiva 2008/48/CE e quella in esame, specialmente per la medesima finalità di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori nel mercato del credito, disciplinando le modalità di pubblicità e gli obblighi informativi, con particolare attenzione al TAEG²³.

derivanti in particolare da differenze nei mercati nazionali e regionali dei beni immobili".

²² Direttiva 2014/17/UE, considerando n. 3: *"La crisi finanziaria ha dimostrato che un comportamento irresponsabile da parte degli operatori del mercato può mettere a rischio le basi del sistema finanziario, portando ad una mancanza di fiducia tra tutte le parti coinvolte, in particolare i consumatori, e a conseguenze potenzialmente gravi sul piano socioeconomico. Molti consumatori hanno perso fiducia nel settore finanziario e i mutuatari si sono trovati sempre più in difficoltà nel far fronte ai propri prestiti: ciò ha portato all'aumento degli inadempimenti e delle vendite forzate. [...] Dati i problemi portati alla luce dalla crisi finanziaria e al fine di garantire un mercato interno efficiente e competitivo che contribuisca alla stabilità finanziaria, la Commissione ha proposto, nella comunicazione del 4 marzo 2009 dal titolo «Guidare la ripresa in Europa», misure in merito ai contratti di credito relativi ai beni immobili residenziali, compreso un quadro di riferimento affidabile sull'intermediazione creditizia, nell'ottica della creazione di mercati responsabili e affidabili per il futuro e del ripristino della fiducia dei consumatori. [...]"*.

²³ Direttiva 2014/17/UE, considerando n. 20: *"Per garantire ai consumatori del settore creditizio un quadro coerente e per ridurre al minimo gli oneri amministrativi per i creditori e gli intermediari del credito, la struttura della presente direttiva dovrebbe seguire, ove possibile, quella della direttiva 2008/48/CE, in particolare i principi che stabiliscono che le informazioni contenute nella pubblicità relativa ai contratti di credito concernenti beni immobili residenziali siano fornite al consumatore con un esempio rappresentativo, che al consumatore siano fornite informazioni precontrattuali dettagliate su un prospetto informativo standardizzato, che il consumatore riceva spiegazioni adeguate prima della conclusione del contratto di credito, una base comune da definire per il calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG), spese notarili escluse, e che i creditori valutino il merito di credito del consumatore prima di erogare un credito"*. Direttiva 2014/17/UE, considerando n. 5: *"La presente direttiva dovrebbe pertanto realizzare un mercato interno più trasparente, efficiente e competitivo, grazie a disposizioni uniformi, flessibili ed eque per i contratti di credito relativi a beni immobili, promuovendo sostenibilità*

Il recepimento della direttiva 2014/17/UE nell'ordinamento italiano è avvenuto con il D.Lg. del 21 aprile 2016, n. 72, che ha inserito nel Titolo VI del t.u. bancario, il Capo I-bis, intitolato “*Credito immobiliare ai consumatori*”.

L'ambito di applicazione delle disposizioni del Capo introdotto è definito dall'art. 120-sexies t.u. bancario, che, lungi da attribuire centralità alla qualifica di consumatore del soggetto finanziato, adotta un criterio c.d. oggettivo, dando rilievo ancora una volta alle peculiarità delle operazioni creditizie²⁴.

La legge di recepimento in analisi non ha introdotto alcuna specifica disposizione sulle conseguenze giuridiche dell'errata indicazione del TAEG nei contratti di credito immobiliare²⁵.

Si evidenzia, inoltre, che il Legislatore italiano, nella disciplina degli obblighi pre-contrattuali relativi al credito immobiliare, ha sancito il dovere degli erogatori di rendere un'informativa personalizzata idonea a consentire il confronto delle diverse offerte sul mercato e, più generalmente, per prendere una decisione informata relativamente alla conclusione del contratto; tale informativa, peraltro, deve rendersi tramite la consegna di un modello standardizzato (PIES: Prospetto informativo europeo standardizzato), il quale, tra gli elementi essenziali, contiene la voce del TAEG²⁶.

nell'erogazione e assunzione dei prestiti e l'inclusione finanziaria e garantendo dunque ai consumatori un elevato livello di protezione”.

²⁴ Art. 120-sexies t.u. bancario, Ambito di applicazione: “*1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito, comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi: [...]*”.

²⁵ Infatti, il D.Lg. del 21 aprile 2016, n. 72, si è limitato a ribadire, tra i principi generali, che l'erogatore del credito ha l'obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, con l'introduzione dell'articolo 120-septies, t.u. bancario, Principi generali: “*1. Il finanziatore e l'intermediario del credito, nell'ambito delle attività disciplinate dal presente capo: a) si comportano con diligenza, correttezza, e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori; [...]*”.

²⁶ Art. 120-novies, t.u. bancario, Obblighi precontrattuali: “[...] *finanziatore o l'intermediario del credito fornisce al consumatore le informazioni personalizzate necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata in merito alla conclusione di un contratto di credito. Le informazioni personalizzate sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso la consegna del modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato». [...]*”.

L'indicazione errata dell'indicatore sintetico del costo dell'operazione (TAEG) certamente non consente al consumatore di prendere una decisione informata sul credito e di comparare le diverse offerte sul mercato, pertanto tale circostanza è da ritenersi senz'altro anti-giuridica²⁷.

La giurisprudenza di merito pare concorde nel ritenere inapplicabile ai contratti di credito immobiliare l'art. 125-*bis* t.u. bancario²⁸.

Considerato che per tale tipologia di operazione non v'è una disposizione, corrispondente all'art. 125-*bis*, che preveda espressamente una sanzione applicabile nelle ipotesi di errata indicazione del TAEG, le conseguenze di tale condotta anti-giuridica sono da ricavare in via interpretativa e le corti sembrano essere divise in due orientamenti principali:

a) Una parte della giurisprudenza di merito ritiene che in caso di errata indicazione del TAEG nei contratti riguardanti operazioni creditizie escluse dall'ambito di applicazione del Capo II, Titolo V, t.u. bancario, trovi applicazione l'art. 117 t.u. bancario, comma VI, che dispone la nullità delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati²⁹. Tra i sostenitori dell'applicabilità dell'art. 117, comma VI, t.u. bancario, v'è chi ritiene

²⁷ Trib. Roma, 20 febbraio 2019, in www.leggiditalia.it: “[...] Va innanzitutto precisato che il contratto di mutuo ipotecario azionato non rientra tra le operazioni di credito al consumo per le quali vigeva, e vige, una distinta disciplina. [...] Alla stregua del quadro normativo delineato [...] va affermato che la mancata o errata indicazione del TAEG / ISC comporta la violazione delle norme sulla trasparenza”; Trib. Milano, 11 gennaio 2018, n. 202: “Orbene, l'aver calcolato il TAEG con modalità diverse rispetto a quelle indicate dalla normazione tecnica secondaria, richiamata dalla norma di rango primario, sicuramente si configura come un inadempimento contrattuale della banca mutuante [...]”.

²⁸ Trib. Roma, 20 febbraio 2019, in www.leggiditalia.it: “Sotto altro profilo, pur trattandosi di un contratto stipulato con dei consumatori, nemmeno può trovare astratta applicazione al caso in esame la nullità della clausola prevista dall'art. 125-*bis* t.u. bancario. Difatti, l'art. 122 t.u. bancario, lett a) e f) espressamente esclude dal suo ambito di applicazione i casi in cui, pur essendo il contraente un consumatore, il contratto abbia ad oggetto [...], nonché i finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili [...]”.

²⁹ Art. 117, comma VI, t.u. bancario: “Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.

che l'ulteriore conseguenza sia l'applicazione dell'art. 117, comma VII, t.u. bancario, lettera a), che prevede la sostituzione della clausola nulla con il tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione³⁰; invece, v'è chi reputa più appropriata l'applicazione dell'art. 117, comma VII, t.u. bancario, lettera b), che comporta la sostituzione della clausola nulla con i prezzi pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni³¹.

b) Il filone giurisprudenziale maggioritario, invece, ritiene che il TAEG, essendo un mero indicatore sintetico di costo, non costituisce un vero e proprio tasso e neanche un prezzo e, pertanto, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, avendo soltanto una funzione informativa; cosicché, l'art. 117, comma VI, del t.u. bancario, non sarebbe applicabile in quanto fa riferimento soltanto ai *“tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”*. Secondo tale interpretazione, quindi, l'errata indicazione del TAEG in tali operazioni creditizie potrebbe comportare solamente una responsabilità della banca per la violazione degli obblighi precontrattuali e del dovere di trasparenza, dovendo questa risarcire il danno che il consumatore riesca a dimostrare di aver subito

³⁰Art. 117, comma VII, t.u. bancario: *“In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione”*. Trib. Chieti, 23 aprile 2015, n. 230, in www.leggiditalia.it.

³¹Art. 117, comma VII, t.u. bancario: *“7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) [...]; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto”*. Trib. Roma, 26 settembre 2018, n. 18185, in www.expartecreditoris.it: *“la conseguenza che deriva dalla nullità della clausola contenente l'indicatore consiste nell'applicazione del TAEG/ISC effettivamente indicato, o meglio “pubblicizzato” - come espressamente indicato alla lettera b) - con il conseguente diritto del mutuatario a non pagare o a vedersi rimborsare i costi non computati nel calcolo del TAEG/ISC”*.

a causa dell'inadempimento, per esempio provando di aver rifiutato finanziamenti alternativi più vantaggiosi a causa delle distorte informazioni rese dall'istituto di credito erogante³².

4. Considerazioni conclusive

Al flebile parere di chi scrive, il Legislatore del 2016, recependo la direttiva 2014/17/UE, avrebbe dovuto introdurre un'apposita sanzione per l'errata indicazione del TAEG nelle operazioni creditizie di cui al capo introdotto con il D.Lg. del 21 aprile 2016, n. 72, conformemente a quanto disposto dall'art. 38 della predetta direttiva, che impone agli Stati membri di stabilire espressamente un sistema sanzionatorio efficace, proporzionato e dissuasivo³³;

Infatti, il Legislatore del 2010, recependo la direttiva 2008/48/CE, il cui art. 23 (sanzioni) riporta il medesimo contenuto della disposizione di cui all'art. 38 della direttiva 2014/17/UE, ha introdotto per il credito al consumo l'art. 125-bis t.u. bancario, una specifica sanzione per la violazione dell'obbligo informativo di indicare correttamente il TAEG nei contratti di credito al consumo coerente sia con i criteri impartiti dalla direttiva (proporzionalità, efficienza e dissuasione delle sanzioni),

³² Trib. Roma, 20 febbraio 2019, in www.leggiditalia.it; Trib. Verona, Sez. III, 21 giugno 2018, n. 1473: *“Per quanto riguarda, poi, la mancata indicazione in contratto del TAEG, merita di essere condiviso l'orientamento sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria, che, muovendo dalla considerazione secondo cui esso non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, osserva che l'omessa o l'erronea indicazione del TAEG non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 t.u. bancario, ma può al più rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, nelle ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto concedente”*. Conformi: Trib. Milano, 11 gennaio 2018, n. 202; Trib. Pescara, 31 dicembre 2018, n. 1943; Trib. Napoli Nord, sez. III, ord. del 9 luglio 2018.

³³ Direttiva 2014/17/UE, Art. 38, Sanzioni: *“Gli Stati membri stabiliscono le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni di diritto interno adottate sulla base della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive”*.

sia con l'*animus* delle altre direttive europee volte ad accordare un elevato livello di protezione ai consumatori³⁴.

In mancanza di una previsione espressa a riguardo, la giurisprudenza è costretta a ricercare una soluzione normativa all'interno delle disposizioni del t.u. bancario, esterne al Capo del c.d. credito immobiliare e nel codice civile; tuttavia, le interpretazioni offerte sino ad oggi non paiono soddisfare del tutto i criteri prefissati dal diritto comunitario.

La tesi giurisprudenziale maggioritaria (secondo la quale l'errata indicazione del TAEG in tali operazioni creditizie potrebbe comportare solamente una responsabilità della banca per la violazione degli obblighi precontrattuali e del dovere di trasparenza, dovendo questa risarcire il danno che il consumatore riesca a dimostrare di aver subito a causa dell'inadempimento) pone a carico del consumatore un onere probatorio assai gravoso, in tal modo configurando una sanzione la cui inflizione sarebbe, pur in presenza di un TAEG oggettivamente indicato erroneamente, eventuale e di difficoltosa applicazione, in altri termini inefficace³⁵.

Tra le diverse criticità di tale interpretazione, quella che più preme evidenziare lo scrivente è la carenza di dissuasione della sanzione che se ne ricava; infatti, l'istituto concedente, nei tempi e nei modi in cui il consumatore dimostri di aver perso una *chance* di credito a condizioni

³⁴ Direttiva 2008/48/CE, art. 23, Sanzioni: *“Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Le previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive”*.

³⁵ Trib. Trapani, 13 febbraio 2018, n. 156: *“Pur senza assumere una posizione sulla fondatezza dell'una o dell'altra tesi, trattandosi di questioni dal profilo squisitamente giuridico, non può che osservarsi che il TAEG/ISC, proprio in quanto indicatore sintetico ed onnicomprensivo di qualsiasi onere contrattualmente posto a carico del mutuatario, rappresenta il tasso da questi preso in considerazione onde valutare la convenienza/sostenibilità dell'indebitamento. La sua errata indicazione, quindi, non può aprioristicamente ritenersi irrilevante alla fine della formazione del consenso necessario per il perfezionamento del negozio giuridico. Peraltro, neppure sembra ragionevole imputare al mutuatario l'onere di provare che se fosse stato a conoscenza della reale onerosità del finanziamento non si sarebbe indebitato (o comunque non con quella banca), trattandosi, in buona sostanza, di una prova diabolica”*.

migliori di quelle pattuite a causa della violazione informativa, sarebbe tenuto a risarcire il solo “*costo di opportunità*”³⁶.

Analoghe problematiche si rilevano altresì nell’interpretazione minoritaria poc’anzi esaminata che, seppur propenda per l’applicabilità dell’art. 117 t.u. bancario, comma VI, reputa opportuno applicare in combinato disposto il successivo comma VII, lettera b), ossia la sostituzione della clausola nulla con i prezzi pubblicizzati; in tal caso, infatti, l’istituto erogante non sarebbe dissuaso da indicare inesattamente il TAEG poiché, nella peggiore delle ipotesi, dovrebbe rinunciare ad incassare oppure rimborsare meramente i costi non computati nel calcolo del TAEG riportato nel contratto, rendendo probabilmente più conveniente per gli istituti di credito pagare la sanzioni nei casi di accertamento giudiziale e continuare lo svolgimento della pratica ingannevole su larga scala³⁷.

Tra le interpretazioni rinvenute nelle corti, la più aderente ai criteri comunitari sembrerebbe la corrente giurisprudenziale protesa verso l’applicazione dell’art. 117 t.u. bancario, comma VI, in combinazione con il successivo comma VII lett. a), in altri termini sostenitrice della sostituzione della clausola nulla con il tasso nominale minimo dei buoni

³⁶ Tale interpretazione, seppur tra quelle offerte dalla giurisprudenza sembrerebbe quella più coerente con le fonti del diritto interno, risulta invece quella che più si discosta dai criteri suggeriti dal diritto comunitario. G. VERSACI, *Credito al consumo: obblighi formali ed “effettività” rimediabile nel canone della Corte di Giustizia* (Nota a C. giust. UE, sez. III 9 novembre 2016, causa C-42/15), in *I Contratti*, 2017, 4, p. 436: “Ebbene, un diritto vivente europeo sempre più proteso al canone dell’effettività rimediabile, in funzione di protezione del consumatore, impone di non assecondare interpretazioni volte a restringere la portata sanzionatoria di disposizioni nazionali attuative della normativa europea”.

³⁷ F. QUARTA, *op. cit.*, p. 18: “Nella selezione delle informazioni da fornire al consumatore affinché possa assumere decisioni mediamente consapevoli, l’equilibrio tra prosa e sintesi è da ricercarsi nel limite di ciò che (convenzionalmente si ritiene che) l’utilizzatore di servizi bancari sia in grado di comprendere e di rielaborare autonomamente. Sebbene il TAEG, per come concepito, non sia sempre idoneo a rivelare l’esatta entità del costo complessivo del credito, il legislatore ha assegnato a tale indice un’importanza cruciale e, vista l’entità delle sanzioni civili riferite alla sua inesatta composizione, non resta che adoperarsi per assicurarne il corretto funzionamento. [...] Il principale antidoto, forse l’unico, contro comportamenti predatori o collusivi da parte delle imprese creditrici predisponenti i contratti è assicurare che nella pratica non si realizzino curvature discrezionali nella selezione degli elementi da includersi nel computo del costo totale del credito”.

ordinari del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione³⁸; tuttavia, seppur dissuasiva e verosimilmente efficace, la sanzione che se ne ricava potrebbe risultare eccessivamente gravosa per gli istituti eroganti, collidendo con il criterio di proporzionalità richiesto dall'art. 38 della direttiva di riferimento³⁹.

Inoltre, gli effetti applicativi della sanzione ricavata da una siffatta interpretazione corrispondono a quelli scaturenti dall'applicazione dell'art. 125-*bis* t.u. bancario, concretizzando una sostanziale elusione dell'art. 122 t.u. bancario, e della *voluntas legis* del legislatore del 2016 che, se avesse voluto accordare una sanzione così gravosa agli istituti di credito, introducendo il capo I-*bis* al Titolo VI del t.u. bancario, avrebbe certamente incluso l'art. 125-*bis* t.u. bancario, nell'elenco di cui all'art. 120-*noviesdecies* t.u. bancario, concernente, per l'appunto,

³⁸ G. VERSACI, *op. cit.*, p. 435: “L'interpretazione fornita dalla Corte, irradiata dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE, che assicura il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, indubbiamente tende a una responsabilizzazione dell'attività di impresa. Infatti, nonostante le rassicurazioni circa il criterio di proporzionalità, non può negarsi che dei tre obiettivi, cui le sanzioni devono indirizzarsi, è quello della dissuasività ad imporsi sugli altri”. F. BARTOLINI, *I requisiti di forma-contenuto nel contratto di credito al consumo fra armonizzazione massima ed effettività*, in www.dirittobancario.it, dicembre 2016, 8.

³⁹ I crediti immobiliari, rispetto ai contratti di credito al consumo, sono caratterizzati da una quota capitale più consistente da restituire in tempistiche più dilatate e, conseguentemente, da una quota interessi che, seppur nominalmente inferiore in termini percentuali su base annua, sostanzialmente corrisponde ad un ammontare di denaro maggiore; cosicché l'applicazione del rimedio in esame a tale tipologia di crediti comporterebbe una sanzione di gran lunga più severa in ordine al *quantum* del sacrificio economico imposto. Pertanto, sorgono spontaneamente talune perplessità sulla proporzione tra la gravità della violazione, l'aver reso inesattamente un'informazione obbligatoria, e la decadenza dagli interessi, anche alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria. C. giust. UE, 26 settembre 2013, *Texada Software*, C-418/11, in www.curia.europa.eu, punto 45: “La Corte ha, in particolare, statuito che la severità delle sanzioni deve essere adeguata alla gravità delle violazioni che esse reprimono e comportare, in particolare, un effetto realmente deterrente, fermo restando il principio generale della proporzionalità”.

le disposizioni applicabili al capo del credito immobiliare ai consumatori⁴⁰.

Tuttavia, secondo la direttiva 2014/17/UE gli Stati Membri godrebbero della facoltà di introdurre dei regimi giuridici più rigorosi di quelli contenuti nella direttiva, ma non più blandi⁴¹; pertanto, tale interpretazione, seppur non propriamente conforme al criterio di proporzionalità di cui all'art. 38 della direttiva 2014/17/UE, sembrerebbe comunque preferibile a quelle precedentemente analizzate.

Peraltro, come rilevato dalla giurisprudenza di merito, tale tesi sembrerebbe preferibile altresì per la maggior aderenza ai principi generali europei sanciti dalle altre direttive concernenti la protezione dei consumatori⁴².

⁴⁰ Art. 120-*noviesdecies*, t.u. bancario, Disposizioni applicabili: “1. *Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter, 120-quater, 125-sexies, comma 1. 2. Il finanziatore e l'intermediario del credito forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni previste ai sensi del presente capo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 127-bis.*”. Si evidenzia che nel credito immobiliare, considerati l'ammontare del credito, degli interessi e dei costi della singola operazione creditizia, l'applicazione della sostituzione di cui all'art. 125-*bis* t.u. bancario (oppure di cui all'art. 117 Comma VI, e VI lett. a. t.u. bancario) imporrebbe agli istituti di credito un sacrificio economico ben più oneroso di quello scaturente dall'applicazione della medesima alle altre operazioni di credito ai consumatori.

⁴¹ Direttiva 2014/17/UE, considerando n. 7: “*Per creare un autentico mercato interno, con un livello elevato ed equivalente di protezione dei consumatori, la presente direttiva stabilisce disposizioni che devono essere oggetto di piena armonizzazione relativamente alle informazioni precontrattuali attraverso il formato del Prospetto informativo europeo standardizzato (PIES) e il calcolo del TAEG. Tuttavia, tenendo conto della specificità dei contratti di credito relativi ai beni immobili e delle differenze nell'evoluzione e nelle condizioni del mercato negli Stati membri, soprattutto in ordine alla struttura e agli operatori del mercato, alle categorie dei prodotti disponibili e alle procedure per la concessione del credito, gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di mantenere o introdurre disposizioni più rigorose di quelle stabilite dalla presente direttiva nei settori non espressamente oggetto di piena armonizzazione. Tale approccio mirato è necessario per evitare di incidere negativamente sul livello di protezione dei consumatori in relazione ai contratti di credito che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva*”.

⁴² Giudice di Pace di Buccino, 25 gennaio 2016, n. 29, in www.ilcaso.it: “*Il comportamento tenuto dalla Banca convenuta, determina a carico del consumatore*

Alla luce di uno studio di diritto comparato, si rileva che in Francia, seppur il credito immobiliare ed il credito al consumo siano regolamentati differentemente, la disciplina della clausola del TAEG nei contratti di credito stipulati con i consumatori godono di un'unica disciplina contenuta nel “*Code de la consommation*”, risultando prevalente a riguardo il criterio c.d. soggettivo⁴³; tale struttura sembrerebbe collimare maggiormente con i principi generali di matrice europea sulla protezione dei consumatori quale parte debole della relazione contrattuale, senza peraltro trascurare le peculiarità del credito immobiliare che, per l'appunto, abbisogna e gode di una disciplina *ad hoc*⁴⁴.

L'ordinamento francese, vista la mancata introduzione di una sanzione espressa per l'errata indicazione del TAEG nei contratti di credito stipulati con i consumatori nelle leggi “*Loi n. 2010-737 du 1er juillet*” e “*Loi n. 2014-1662 du 30 décembre 2014*” di recepimento delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, riscontrò le medesime problematiche interpretative.

un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (art. 33 e ss Cod. Cons. e 1283 c.c.). A ciò si aggiunga che il D. Lg. n. 2006/05 riconosce e garantisce ai consumatori “la correttezza [...], la trasparenza [...] e l’equità [...]”. Ciò posto va ancora rilevato che la pratica commerciale che induce ad indicare in un contratto di finanziamento un TAEG inferiore a quello realmente applicato, costituisce una falsa informazione da qualificare come pratica commerciale ingannevole poiché idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione che altrimenti non avrebbe preso (Corte Giust. dell’Unione Eur. Sez. I, 15.03.12 C540/10). La nullità della clausola relativa ai costi collegati all’erogazione non inficia la validità del contratto, atteso che in virtù della direttiva comunitaria 93/13 si tende ad eliminare le clausole abusive [...] contenute nei contratti con i consumatori, salvaguardando ove possibile la validità del contratto nel suo complesso, attesa l’efficacia non vincolante delle stesse. In tale ottica va dichiarata la nullità della summenzionata clausola contrattuale ed in virtù di quanto espressamente indicato dall’art. 117, punto 7 del Testo Unico Bancario va applicata la sostituzione del tasso applicato con quello minimo dei BOT [...]”.

⁴³ Code de la consommation, Livre III: “*CRÉDIT*”, Titre Ier: “*OPÉRATIONS DE CRÉDIT*”, Chapitre IV: “*Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier*”, Section 1: “*Taux d’intérêt*”, Sous-section 1: “*Taux effectif global*”, Art. L314-1, Art. L314-2, Art. L314-3, Art. L314-4, Art. L314-5.

⁴⁴ Code de la consommation, Livre III: “*CRÉDIT*”, Titre Ier: “*OPÉRATIONS DE CRÉDIT*”, Chapitre III: “*Crédit immobilier*”.

Pertanto, la giurisprudenza francese, assimilando le ipotesi di erronea rappresentazione del TAEG nel contratto a quelle della totale omessa indicazione, ha offerto una soluzione normativa in via interpretativa: la nullità della clausola e la sostituzione del tasso convenzionale con il tasso legale⁴⁵; si sottolinea che tale sanzione si applica a tutti i contratti stipulati con i consumatori, sia di c.d. credito al consumo, sia di c.d. credito immobiliare, presumibilmente in ragione della loro situazione di subordinazione e debolezza contrattuale nei confronti degli istituti di credito⁴⁶.

Nell'ordinamento francese si rileva un regime sanzionatorio per l'errata indicazione del TAEG differenziato in seno alla natura del credito, limitatamente alle violazioni avvenute nella fase precontrattuale: a) nelle ipotesi di credito al consumo la sanzione è la decadenza totale dal diritto di riscossione degli interessi; b) nelle ipotesi di credito immobiliare la sanzione è la decadenza dal diritto di riscossione degli interessi totale o nella misura fissata in via equitativa dal giudice⁴⁷.

⁴⁵ F. QUARTA, *op. cit.*, p. 30: “La severità con cui il legislatore italiano ha inteso reprimere i vizi riguardanti l'esposizione del TAEG non è un unicum nel panorama europeo. In Francia, l'inesatta indicazione del TAEG è sanzionata con la radicale nullità della clausola relativa agli interessi”.

⁴⁶ Cass, 1ere civ. 24 juin 1981, n°80-12.903. Rapport de l'inspecteur général des finances Emmanuel Constans, *Le taux effectif global (TEG)*, juillet 2017: “Dans le cas de sanctions civiles, plusieurs cas peuvent être distingués: En cas de TEG/TAEG absent ou erroné au sein du contrat de crédit, la sanction civile consiste à annuler la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels et à appliquer le taux d'intérêt légal pour le calcul des intérêts. Le prêteur doit alors restituer le cas échéant les excédents d'intérêt. Cette sanction d'origine jurisprudentielle se fonde sur l'article 1907 du code civil, qui dispose que le taux d'intérêt est soit légal soit conventionnel, et que ce taux doit être fixé par écrit. Le juge a ainsi considéré que l'absence de mention du TEG/TAEG ou l'erreur de TEG/TAEG équivaut à une absence de taux conventionnel, et que s'applique donc le taux légal. La nullité de la clause vise à sanctionner l'absence de consentement de l'emprunteur quant au coût total du crédit. Elle est susceptible de s'appliquer à tout type de crédit [...]”.

⁴⁷ Rapport de l'inspecteur général des finances Emmanuel Constans, *Le taux effectif global (TEG)*, juillet 2017: “En cas de TAEG absent ou erroné au sein de documents de nature précontractuelle et contractuelle (tels que les fiches standardisées d'information personnalisée ou l'offre de prêt et le contrat de crédit à la consommation), relatifs à des contrats de crédits régis par le code de la consommation, deux types de sanction peuvent être distinguées selon le type de crédit:

Si mette in luce altresì che il Presidente del “*Comité consultatif du secteur financier*”, ha criticato la sanzione ricavata dalla giurisprudenza, ritenendola sproporzionata relativamente al credito immobiliare e, pertanto, non totalmente collimante con i criteri della direttiva comunitaria⁴⁸.

Recentemente, il parlamento francese ha attribuito all’esecutivo il potere di deliberare con ordinanza sulla disciplina del TAEG⁴⁹; oltralpe, quindi, v’è un acceso dibattito sul tema e si respira un’aria riformista volta a disciplinare espressamente le sanzioni per l’errata indicazione del TAEG nei contratti di credito immobiliare, conformemente al principio di proporzionalità espresso dall’art. 38 della direttiva 2014/177/CE⁵⁰.

Tutto quanto premesso e considerato, probabilmente anche in Italia sarebbe opportuno disciplinare positivamente la sanzione scaturente dall’errata indicazione del TAEG nel credito immobiliare, introducendo un apposito articolo nel capo I-*bis* del t.u. bancario, così superando una volta per tutte i limiti delle possibili soluzioni normative ad oggi ricavabili in via interpretativa.

(i) pour les crédits à la consommation: déchéance totale du droit aux intérêts dus à compter de la signature du contrat, sans pouvoir d’appréciation du juge ; (ii) pour les crédits immobiliers: déchéance, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (et parfois plafonnée), du droit aux intérêts dus à compter de la signature du contrat; le juge dispose alors d’une marge d’appréciation de la sanction prononcée”.

⁴⁸ Rapport de l’inspecteur général des finances Emmanuel Constans, *Le taux effectif global (TEG)*, juillet 2017, paragraphe 3.3: “*Des interrogations quant à la proportionnalité*”.

⁴⁹ Art. 55 Loi n. 2018-727 du 10 août 2018.

⁵⁰ B. CASSEL, *Prêts immobiliers: le projet d’ordonnance qui fâche*, 20 mars 2019, in www.leparisien.fr.